

	REP. N. 123.481	RACC. N. 44.134
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI AOSTA
	- dell' "ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE - AOSTA" con sede in (AO).	IN DATA 19/12/2022
	REPUBBLICA ITALIANA	AL N. 7274 S 1/T
	L'anno duemilaventidue.	con EURO //
	Il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore dieci e	
	trenta.	
	(17 Dicembre 2022)	
	In Aosta, nel mio Studio in Avenue du Conseil des Commis, 12.	
	Innanzi a me Dottor Francesco Saia , Notaio in Aosta, iscritto	
	presso il Collegio Notarile di Aosta, è presente:	
	YOCCOZ Rita nata a Pont Saint Martin, il giorno 14 aprile	
	1938, residente ad Aosta, Via Anfiteatro n. 4, codice fiscale	
	YCC RTI 38D54 G854P nella sua qualità di Presidente della As-	
	sociazione del Terzo Settore denominata:	
	"ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE - AOSTA", con sede in Aosta (AO),	
	Via Anfiteatro n. 4, col codice fiscale 91061590070, della cui	
	identità qualifica e poteri Io Notaio sono certo, la quale mi	
	richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria	
	della Associazione riunitasi in questo giorno luogo ed ora in	
	seconda convocazione essendo la prima convocazione in data	
	odierna alle sette è andata deserta , per discutere e delibera-	
	re sul seguente:	
	<u>ORDINE DEL GIORNO</u>	
	- modifiche statutarie in merito alla variazione degli artico-	

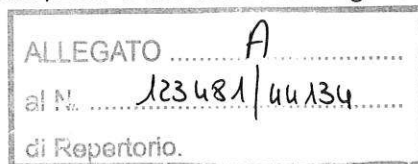
	li 1 (sede legale) e 8 (consiglio direttivo cooptazione consi-	
	glieri) richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 03 no-	
	vembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per	
	l'iscrizione in quanto non conforme allo stato attuale ai re-	
	quisiti di legge richiesti dal codice del terzo settore.	
	Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto la com-	
	parente la quale constata:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;	
	- che è presente il Consiglio direttivo nelle persone dei	
	comparenti nella persona della comparente e dei signori Savioz	
	Gabriella, Desaymonet Michele, Cerise Manuela, e Debernardi	
	Carla;	
	- che sono presenti in proprio gli associati e precisamente in	
	persona della comparente di Savioz Gabriella, Desaymonet Mi-	
	chele, Debernardi Carla, Bredy Enrica, Savioz Ettore, Tollio	
	Cesarina,Danna Vanda Silvana,Grimod Ivana Delfina, Latella	
	Alessandra Paola, e Cerise Manuela, e per delega alla associa-	
	ta Latella Alessandra Paola Carla Verthy e Marie-Rose Col-	
	liard;	
	- che l'assemblea è validamente costituita;	
	Il Presidente espone i motivi che richiedono le modifiche del-	
	lo statuto sociale di cui sopra richieste dalla nuova legi-	
	slazione.	
	Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	

	- di modificare lo statuto sociale	in merito alla variazione
	degli articoli 1 (sede legale) e 8 (consiglio direttivo coop-	
	tazione consiglieri) richieste dall'ufficio RUNTS con PEC se-	
	guito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in	
	quanto non conforme allo stato attuale ai requisiti di legge	
	richiesti dal codice del terzo settore che si allega sotto la	
	lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale di-	
	spensatamene dalla parte comparente la lettura, e autorizzare	
	la comparente, a tutte quelle modifiche aggiunte o soppressio-	
	ni di carattere non sostanziale che venissero eventualmente	
	richieste dalle competenti autorità e a provvedere ai succes-	
	sivi adempimenti previsti dalla normativa sugli Enti del Terzo	
	Settore.	
	L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:	
	• alla registrazione del presente verbale e dell'allegato	
	Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione	
	dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi	
	dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgs n. 117/2017 entro 30 giorni	
	dall'Assemblea;	
	• alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politi-	
	che_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro	
	60 giorni dalla ricezione della richiesta;	
	• a espletare i successivi adempimenti non appena sarà av-	
	venuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In parti-	
	colare il Presidente con il proprio SPID e la propria firma	

[illegible]

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE AOSTA - ODV

— esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018



ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata Associazione San Giuseppe Aosta- ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente in Regione autonoma Valle d'Aosta, Romania, Madagascar, Costa d' Avorio, Burkina Faso e in tutti i luoghi in cui opera la Congregazione Suore di San Giuseppe. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di tutelare la maternità e favorire la protezione del bambino sul territorio regionale e nei luoghi dove opera la Congregazione delle Suore di San Giuseppe in tutte le sue forme affinché diventi cittadino del mondo;

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

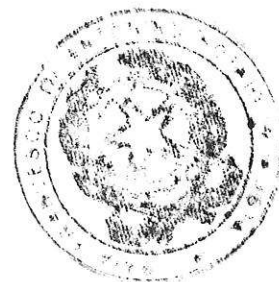
- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 numero 117.
- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

In particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- formare professionalmente le giovani dei villaggi rurali;
- istruire e formare le giovani generazioni;
- alfabetizzare gli adulti;
- creare e sostenere strutture sanitarie;
- sensibilizzare la popolazione con testimonianze dirette dei volontari;
- formare dei volontari;

Pita Yoccoz

Giuseppe Aosta



- organizzare eventi di solidarietà;
- promuovere il sostegno a distanza di progetti.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione.

Sono simpatizzanti coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato, tramite e-mail o telefono, e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, tramite e-mail indirizzata alla casella di posta dell'associazione. Il Consiglio direttivo darà comunicazione scritta circa le tempistiche e le modalità di consultazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale, il cui importo è deliberato annualmente dall'assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

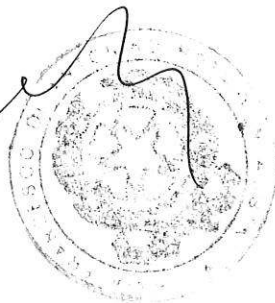
I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limite massimo di 2.000,00 euro. Per importi superiori è necessaria la previa autorizzazione del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. In nessun caso sarà accettata l'autocertificazione per il rimborso delle spese sostenute.

Rita Gecoz

Francesco



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'organizzazione ha meno di 500 associati e di 5 associati se ne ha più di 500. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca, tra gli associati, i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

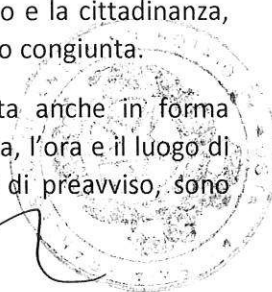
ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono

Roberto Yoccoz

Francesco...



ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificandolo nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell' ODV e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'organizzazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 Segretario e Tesoriere

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete al segretario:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione agli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Compete al tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili e l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

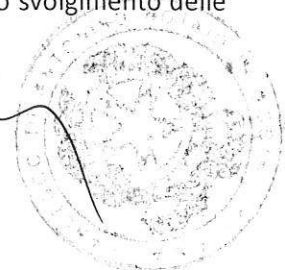
- da beni mobili, immobili e beni mobili registrati di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;

Rita Yocoz

Francesco Riva



- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relative linee guida ministeriali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da:
 - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto, e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo, il bilancio di esercizio, comprensivo della relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 13 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria degli associati e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al comma 1, dell'articolo 45, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Norme di rinvio)

P
e
r

Rita Yoccoz

Franco

q
u
a
n
t
o

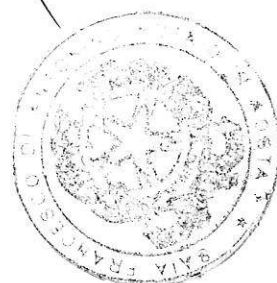
n
o
n

p
r
e
v
i
s
t
o

d
a
l

p
r
e
s
e
n
t
e

s
t
-



E' copia conforme all'originale firmata a mente di legge, contenuta in quattordici facciate, rilasciata ad uso amministrativo.

Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 12,

Addì 20 Dicembre 2022.